

Repertorio n. 81.331

Raccolta n. 20.566

03 febbraio 2010

DOTT. LUIGI LA GIOIA

NOTAIO IN ROMA

*** * * * ***

COPIA AUTENTICA

del

verbale di deposito

" Associazione Italiana dell'Armamento di Linea

(Fedarlinea) "

*** * * * ***

Repertorio n. 81.331.

Raccolta n. 20.566.

Deposito
dello Statuto della
Associazione Italiana dell'Armamento di Linea
(Fedarlinea)
Repubblica Italiana

L'anno duemiladieci, il giorno tre del mese di febbraio, in Roma, nel mio Studio
in Via Rubicone n. 8,

- 03 febbraio 2010 -

avanti me Dott. Luigi La Gioia, Notaio in Roma, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

il signor Giovanni Emanuele Rizzo, nato a Flumeri (Avellino) il 24 giugno 1937, codice fiscale RZZ GNN 37H24 D638V, domiciliato elettivamente, ai fini del presente atto, in Roma, Piazza Giuseppe Gioacchino Belli n. 2, il quale interviene al presente atto e stipula nella sua qualifica di Amministratore Unico della

Associazione Italiana dell'Armamento di Linea
(Fedarlinea)

con sede legale in Roma, Piazza Giuseppe Gioacchino Belli n. 2, codice fiscale 80060120583.


* * *

Il Comparsente, della cui identità personale sono io Notaio certo, nella menzionata sua qualifica chiede a me Notaio di voler ricevere in deposito ed acquisire ai miei rogiti, a norma nonché a sensi e per gli effetti tutti di legge, il testo dello statuto sociale della Associazione sunnominata aggiornato con le modifiche deliberate dalla Assemblea dei Soci della Associazione stessa nella riunione del 13 ottobre 2009.

Avendo io Notaio aderito alla richiesta fattami, il Comparsente esibisce e consegna a me Notaio il testo aggiornato e vigente dello statuto sociale della Associazione suddetta, documento che io Notaio ritiro e, firmato a norma di legge, allego al presente atto sotto la lettera "A" onde costituire dell'atto stesso parte integrante e sostanziale, in tal modo acquisendolo nei miei atti a norma nonché sensi e per gli effetti tutti di legge.

* * *

Il Comparsente dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato, dichiarando di



averne esatta conoscenza.

* * *

E richiesto, io Notaio ho rogato il presente atto fatto in Roma, ove sopra, che viene firmato a norma di legge dal Comparsante e da me Notaio previa lettura da me Notaio datane al Comparsante stesso il quale, a mia richiesta, lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà.

Il suesato atto consta di un foglio scritto a norma di legge da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio nella prima intera pagina ed in righe venti della seconda ed ultima pagine e viene firmato alle ore 17,15 (ore diciassette e quindici).

F.to: Giovanni Emanuele Rizzo

F.to: Luigi La Gioia - Notaio



STATUTO

della

Associazione Italiana dell'Armamento di Linea

(Fedarlinea)

* * * * *

Lo statuto dell'Associazione è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 15.02.1967 e successivamente modificato in data 05.11.1980, in data 17.02.1989, in data 28.03.1996, in data 30.03.1999, in data 12.12.2007, in data 23.02.2009 ed in data 13.10.2009 secondo le norme statutarie di tempo in tempo vigenti.

* * * * *

TITOLO I

DENOMINAZIONE, COMPOSIZIONE, SEDE,

DURATA, SCOPI, CONTRIBUTI

Articolo 1

E' costituita l'Associazione denominata:

Associazione Italiana dell'Armamento di Linea

o anche, in forma abbreviata:

Fedarlinea

Articolo 2

Possono far parte della Associazione le Società di Navigazione esercenti i servizi e trasporti marittimi, oppure le Società svolgenti attività connesse con tali servizi.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto nonché le deliberazioni e/o decisioni emanate dai competenti organi statutari.


L'Associazione può essere articolata, con decisione dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio Direttivo, in raggruppamenti.

La domanda di ammissione a socio deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società richiedente e deve contenere la dichiarazione di conoscenza del presente Statuto e di piena adesione allo Statuto stesso.

L'accettazione della domanda è decisa dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio Direttivo.

Il rapporto associativo ha inizio dalla data di ammissione a socio, ha la durata di due esercizi, come definiti al successivo art. 15, e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio ove non ne sia dal socio data disdetta almeno tre mesi prima del termine del biennio in corso.

E' tuttavia consentito il recesso anche nel corso del biennio, con effetto dalla data di ricevimento da parte dell'associazione della comunicazione di recesso, rimanendo peraltro fermo



per il recedente l'obbligo del pagamento dei contributi per l'intero periodo del biennio in corso.

La qualità di socio viene meno, inoltre, su decisione dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio Direttivo, per grave violazione da parte del socio degli obblighi statutari.

Viene pure meno per la cessazione dell'attività della Società, in relazione alla quale era stata deliberata l'ammissione a socio, con effetto ai fini del pagamento dei contributi dal 31 dicembre dell'anno in corso

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 4

La sede dell'Associazione è in Roma.

Con decisione dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio Direttivo possono essere istituite Delegazioni Territoriali.


Articolo 5

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

1. sulla base delle indicazioni dei soci, rappresentare gli stessi nelle trattative sindacali e stipulare in loro nome accordi e contratti collettivi di lavoro;
2. gestire, sulla base delle indicazioni dei soci, le controversie di lavoro nonché fornire ai soci stessi consulenza e collaborazione nel campo dei rapporti di lavoro;
3. aderire ad altre organizzazioni sindacali o collaborare con esse in quanto ciò risulti utile ai fini del raggiungimento degli scopi statutari;
4. provvedere alla nomina o designazione dei rappresentanti negli organismi locali, nazionali e/o internazionali nei quali sia richiesta o ammessa la rappresentanza dei datori di lavoro;
5. gestire, sulla base delle indicazioni dei soci, le attività concernenti i servizi portuali stipulando in loro nome i relativi contratti; gestire, inoltre su loro richiesta, altri compiti di coordinamento su materie tecniche ed economiche;
6. effettuare studi e valutazioni in materia di rapporti di lavoro anche con riferimento ai costi;
7. seguire in sede nazionale, comunitaria ed internazionale, la definizione di normative di interesse del settore marittimo.

L'Associazione non ha fini di lucro.

TITOLO II



5

ORGANI, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 6

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Direttore Generale.

Articolo 7

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e li vincola alle sue deliberazioni legittimamente adottate anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio Direttivo, in prima ed in eventuale seconda convocazione (che non può aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima), almeno una volta l'anno, ai fini di quanto previsto al successivo art. 16, ovvero quando lo ritenga necessario od opportuno ovvero quando venga richiesto dalla maggioranza dei soci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante comunicazione al socio con raccomandata anche a mano spedita o consegnata almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione nonché mediante affissione in copia nell'Albo della Associazione almeno otto giorni prima di quello suddetto e deve contenere l'indicazione del luogo (presso la sede sociale o altrove purché in Italia), del giorno e dell'ora della riunione in prima ed in eventuale seconda convocazione nonché l'elenco degli argomenti posti all'Ordine del Giorno

I soci intervengono all'Assemblea in persona dei loro legali rappresentanti ovvero in persona munita di delega rilasciata ad hoc, per ogni singola riunione assembleare.

L'Assemblea dei soci sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita e validamente delibera con l'intervento e con il voto favorevole della maggioranza dei soci facenti parte della Associazione.

Fatto 100 i voti esprimibili dai soci, a ciascuno di essi ne viene attribuito un numero pari al rapporto fra i propri dipendenti al 31 dicembre di ciascun anno (amministrativi e naviganti in regime di Regolamento Organico, continuità di rapporto di lavoro, turno particolare e turno generale) e il totale dei dipendenti alla data di cui sopra di tutte le aziende associate, nei regimi contrattuali sopra specificati.

A tal fine, entro il mese di febbraio di ciascun anno le Aziende associate devono comunicare a Fedarlinea la consistenza dei propri organici al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per le delibere comportanti modifiche del presente Statuto, l'Assemblea dei soci in prima convocazione è validamente costituita e validamente delibera con l'intervento e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci facenti parte della Associazione ed in seconda convocazione è validamente costituita e validamente delibera con l'intervento e con il voto favorevole della maggioranza dei soci facenti parte della Associazione.

Sono fatte salve le diverse maggioranze costitutive e/o deliberative previste e/o prescritte da



specifiche norme di legge di tempo in tempo vigenti.

Articolo 8

L'Associazione è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza di cui all'ottavo comma del precedente art. 7.

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi, come definiti al successivo art. 15, e comunque fino alla data dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, salva l'ipotesi di dimissioni, morte, decadenza e revoca.

L'Amministratore Unico ed i componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili una o più volte.

Articolo 9

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio Direttivo ovvero i singoli componenti di quest'ultimo possono essere revocati dall'Assemblea dei soci mediante deliberazione assunta con il voto favorevole con la maggioranza di cui al quinto comma del precedente art. 7.

Le dimissioni, invece, dovranno essere rassegnate mediante lettera raccomandata a/r spedita a ciascun socio ovvero mediante dichiarazione resa nel corso dell'Assemblea dei soci.

La revoca e le dimissioni di cui sopra avranno effetto nel momento in cui interverrà l'accettazione dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio Direttivo ovvero dei singoli componenti di quest'ultimo nominati ai sensi del presente Statuto.

Articolo 10


Per quanto concerne la responsabilità dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio Direttivo ovvero dei singoli componenti di quest'ultimo si applica la previsione dell'art. 18 del codice civile.

Le azioni di responsabilità contro l'Amministratore Unico ovvero contro il Consiglio Direttivo ovvero contro i singoli componenti di quest'ultimo sono deliberate dall'Assemblea dei soci e sono esercitate dal nuovo Amministratore Unico ovvero dal nuovo Consiglio Direttivo ovvero dal Consiglio Direttivo in carica se trattasi di singoli suoi componenti ovvero dal Liquidatore.

Articolo 11

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio Direttivo dispone dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione e più precisamente:

1. Decide sulle domande di ammissione a socio;
2. Redige, coadiuvato dal Direttore Generale e dal Collegio dei Revisori, il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione nonché la relazione sull'attività dalla stessa svolta;
3. Determina i contributi a carico dei soci;
4. Decide l'istituzione di Delegazioni Territoriali rappresentanti l'Associazione nel territorio



di loro competenza;

5. Nomina e revoca il personale dell'Associazione;

6. Delibera su qualunque azione interessante l'Associazione, in via amministrativa e giudiziaria o di competenza di giurisdizioni speciali in qualunque grado di giurisdizione; può compromettere arbitri, anche amichevoli compositori, e transigere su qualunque vertenza riguardante l'Associazione;

7. Nomina e revoca il Direttore Generale.

Articolo 11bis

Il Consiglio Direttivo, qualora istituito, è composto da non meno di cinque e da non più di undici membri nell'ambito dei quali il Consiglio stesso elegge il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente o più Vice Presidenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di esso con avviso inviato ai suoi componenti ed ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti a mezzo lettera raccomandata anche a mano, fax o e.mail ovvero con altro mezzo che assicuri la ricezione da parte del destinatario almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Per l'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo non è ammessa delega.

Il Consiglio Direttivo validamente si riunisce con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e validamente delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità dei voti prevale la delibera a favore della quale abbia votato il Presidente.

Le riunioni possono svolgersi anche in tele e/o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

Articolo 11ter

La rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio Direttivo.


Spetta altresì al Vice Presidente del Consiglio Direttivo ovvero ai componenti del Consiglio medesimo nell'ambito delle deleghe loro conferite.

L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio Direttivo possono delegare i poteri di rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale ad un rappresentante legale (Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Delegato e/o Amministratore Unico) delle Aziende associate

Possono altresì conferire procure speciali a terzi per il compimento di singoli atti e/o per più atti ed operazioni.

Articolo 12

Il controllo delle spese e la sorveglianza della gestione amministrativa in genere dell'Associazione sono esercitati dal Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi, di cui almeno uno in rappresentanza di ciascun raggruppamento in cui l'Associazione è arti-



colata, e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci con la maggioranza di cui al quinto comma del precedente art. 7 che, pure con la stessa maggioranza, provvederà alla nomina del Presidente del Collegio.

I Revisori dei Conti durano in carica tre esercizi, come definiti al successivo art. 15, e comunque fino alla data dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili una o più volte.

Articolo 13

Il Direttore Generale dell'Associazione provvede all'esecuzione delle decisioni prese dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio Direttivo.

Coadiuvava l'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del Consiglio Direttivo, nella direzione e gestione dell'Associazione ovvero li sostituisce, in casi di assenza, nei rapporti con Istituzioni, Enti ed Associazioni. A tal fine coordina l'attività a capo dell'associazione.

Può, in caso di motivata urgenza, anche a firma singola e previo accordo con l'Amministratore Unico, ovvero con il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) dirigere gli uffici dell'Associazione;
- b) compiere gli atti di ordinaria amministrazione, comprese le assunzioni o i licenziamenti del personale non dirigente nonché la stipula dei contratti di somministrazione, di servizio e simili;
- c) gestire il sistema delle relazioni industriali nelle trattative sindacali, stipulando i contratti di lavoro.
- d) coordinare la contrattazione collettiva di secondo livello.

Articolo 14

Le cariche di Amministratore Unico, di Presidente del Consiglio Direttivo, di Vice Presidente del Consiglio stesso e di componente del Consiglio medesimo nonché le cariche di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente del Collegio stesso sono gratuite.

TITOLO IV


BILANCIO

Articolo 15

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio di ogni anno ed ha durata fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 16

Entro il mese di marzo di ciascun anno sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente unitamente alla relazione annuale dell'attività svolta ed al rapporto del Collegio dei Revisori dei Conti.



E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

TITOLO IV

VARIE

Articolo 17

Presso le Delegazioni Territoriali, ove istituite, è costituito un Comitato di coordinamento composto da non meno di tre e non più di cinque membri, di cui almeno uno in rappresentanza di ciascun raggruppamento in cui l'Associazione è articolata, nominati dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio Direttivo, su proposta dei soci, fra i quali l'Amministratore ovvero il Consiglio Direttivo stesso sceglierà il Presidente.

I membri di detto Comitato durano in carica tre esercizi, come definiti al precedente art. 15.

Spetta al Comitato di coordinamento di curare il buon andamento della Delegazione e promuovere, secondo le direttive dell'Associazione, quelle iniziative locali che possono giovare agli interessi dei soci.

Articolo 18

Con decisione dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio Direttivo potranno essere costituiti Comitati tecnici consultivi, composti da esperti nominati dalle Aziende associate.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 19

Per lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di un Liquidatore e le modalità della liquidazione, dovrà essere seguita la procedura stabilita dal sesto comma del precedente art. 7 per le modifiche allo Statuto.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.


TITOLO VI

RINVIO A NORME DI LEGGE

Articolo 20

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge.

* * *



F.to: Giovanni Emanuele Rizzo

F.to: Luigi La Gioia - Notaio

